



# Comune di Romagnano Sesia

PROVINCIA DI NO

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.56

### OGGETTO:

**PRESA D'ATTO QUANTIFICAZIONE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2023 - INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA**

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **VENTI** del mese di **GIUGNO** alle ore dodici e minuti quarantacinque a seguire, in videoconferenza, con le modalità stabilite dalla deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 51 del 10.05.2022, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CARINI ALESSANDRO - Sindaco	Sì
2. SCOLARI ELENA - Vice Sindaco	Sì
3. TARIELLO FEDERICA - Assessore	Giust.
4. PARACCHINI GIAN MARIO - Assessore	Sì
5. AGARLA GILBERTO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale, Signor Dr. MICHELE REGIS MILANO con le stesse modalità, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CARINI ALESSANDRO in qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Segretario Comunale all'inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierna riunione della Giunta Comunale, abbiano dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al 4° grado.

Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astenersi.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 in data 28 settembre 2022 con la quale si è provveduto alla quantificazione del fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente per l'anno 2022;

**Visto** l'articolo 1, comma 236, della legge 28.12.2015 n.208, il quale stabilisce che nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

**Visto** l'art. 23 del D. Lgs 29.5.2017 n. 75 il quale, al comma 3, stabilisce che, fermo restando il limite delle risorse complessive previste per l'esercizio 2016, le regioni e gli enti locali possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.

**Dato atto** che lo stesso art. 23 del D.Lgs n. 75/2017, al comma 2 conferma che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, con conseguente abrogazione dell'art. 1 comma 236 della legge 28.1.2015 n. 208 sopra citato;

**Dato atto** che in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali – Triennio 2019-2021;

**Visto** in particolare l'art. 79 del CCNL 16.11.2022 per il Triennio 2019-2021 che detta le norme per la costituzione del fondo risorse decentrate come segue:

*“La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:*

*a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;*  
*b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1° gennaio 2021, si applica quanto previsto al comma 5;*

*c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;*

*d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.*

*1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del*

nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lettera c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al decreto legislativo n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1 aprile 1999;

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lettera c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lettera b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1 aprile 1999, contenuto nell'art. 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo.

5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lettera b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. E' possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lettera b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge."

**Considerato** che l' art. 67 comma 1, il quale stabilisce che: decorrere dall' anno 2018 il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL del 22.1.2004 relative all'anno 2017, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4 lettere b) e c) del CCNL del 22.1.2004; nell'importo consolidato confluisce altresì l' importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL del 22.1.2004,

pari allo 0,20 % del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza , nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nell' anno 2017, per gli incarichi di alta professionalità;

**Dato atto** che lo stesso comma 1, all' ultimo periodo, stabilisce che le somme come sopra riportate rimangono confermate anche per gli anni successivi;

**Visto** il comma 2 dell' art. 67 il quale individua diverse voci che vanno ad incrementare stabilmente l' importo del fondo come quantificato ai sensi del comma 1;

**Visto** il successivo comma 3 dell'art. 67 il quale individua ulteriori voci che prevedono l'alimentazione del fondo , con importi variabili di anno in anno;

Visto tuttavia il comma 6 dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022 triennio 2019-2021, il quale stabilisce che la quantificazione del fondo, comprese le risorse destinate agli incarichi di Elevata qualificazione deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell' art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, come sopra riportato;

**Visto** altresì l'art. 17 comma 6 del CCNL triennio 2019-2021, il quale precisa ulteriormente che in caso di riduzione delle risorse destinate alle indennità per le posizioni organizzative è possibile un corrispondente incremento delle risorse destinate al fondo per il trattamento economico accessorio;

**Rilevato** che, ai fini della attribuzione delle risorse disponibili, le stesse saranno ripartite tra il personale dipendente sulla base di apposite valutazioni di competenza dei soggetti responsabili, dei risultati conseguiti e dello sviluppo delle competenze professionali, nel rispetto del sistema di valutazione vigente, attestando in proposito che tali risorse rispecchiano i livelli di efficienza e produttività dimostrati dal personale, conseguendone che le valutazioni del personale dovranno pertanto essere rispettose dei principi appena sopra enunciati e dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto in proposito l' art. 80 del CCNL del 16.11.2022 per il Triennio 2019-2021 che disciplina l'utilizzo del fondo per il trattamento economico accessorio, il quale, al comma 3, prevede che le risorse di cui all'art. 67 comma 3, escluse le lettere c),f),g) devono essere destinate alla performance individuale nella misura minima del 30%;

**Visto** il D.M. del 17 marzo 2020 con il quale sono stati definiti i nuovi criteri di calcolo per la determinazione dei livelli di spesa per l' assunzione di personale negli enti locali a decorrere dal 20 aprile 2020;

**Visto** in particolare quanto previsto nelle premesse del suddetto decreto, in base al quale si chiarisce che il limite al trattamento economico accessorio di cui all' art 23 comma 2 del D.Lgs n. 75/2017 è adeguato in aumento o in diminuzione ai sensi dell' art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 per garantire il valore medio pro capite riferito all' anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Considerato che alla data del 1 gennaio 2023 il personale dipendente del Comune risulta essere in numero corrispondente a 19 rispetto al numero di 23 dipendenti alla data del 31 dicembre 2018;

**Visto** l' art. 3 comma 2 del D.L. n. 80/2021 convertito in Legge n. 113/2021 il quale stabilisce che i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità;

**Visto** l' art. 1 comma 604 della legge di bilancio 2022 con il quale si stabilisce che, in esecuzione del citato art. 3 comma 2 del D. L. n. 80/2021 i trattamenti economici accessori del personale degli enti locali possono essere incrementati rispetto al 2021 o con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o

autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni diverse da quelle statali ed a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato;

**Ritenuto** pertanto di procedere alla costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale comunale dipendente, relativo all'anno 2023, fatta salva una eventuale sua revisione in esecuzione delle recenti disposizioni legislative citate in precedenza, allorché potranno essere operative e comunque compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

**Acquisito** il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000

**Evidenziato** che, in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo procedimentali ed il provvedimento finale, non sussiste conflitto d'interessi, neppure potenziale;

**VISTO** il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione recepito nel PIAO 2023/2025 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 5 maggio 2023;

Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti e votanti per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- 1) Di costituire il fondo per il trattamento accessorio del personale comunale dipendente presso il Comune di Romagnano Sesia relativo all'anno 2023, così come risulta dal prospetto riportato di seguito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, quantificato in euro 100.055,26 ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs n. 75/2017 ed in euro 119.166,97 comprensivo degli importi esclusi dal suddetto vincolo;
- 2) Di dare atto che il fondo così costituito sarà erogato al personale dipendente al netto delle risorse utilizzate per il pagamento delle voci stipendiali finanziate a valere sul fondo stesso, a seguito della misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale
- 3) Di impartire atto di indirizzo alla delegazione di parte pubblica, che in sede di contrattazione decentrata, con particolare riferimento ai premi correlati alla performance individuale di cui all'art. 80 del vigente CCNL siglato il 16.11.2022 per il Trienni 2019-2021;
  - Venga aumentata la quota del fondo destinata alle indennità per particolari responsabilità, previste dall'art. 84 del CCNL del 16 novembre 2022, a favore del personale non titolare di posizione organizzativa che ricopra incarichi di responsabile del procedimento o di particolari attività, nella rispettiva area di appartenenza: con particolare riferimento alle attività relative all'attuazione degli investimenti PNRR e sino all'importo di €. 1.800,00 includendo il personale già in servizio come educatrici presso l'Asilo Nido, il cui profilo professionale risulta modificato a seguito della esternalizzazione del servizio ad operatori economici privati, per il mantenimento di obiettivi di miglioramento dei servizi nell'ambito delle aree finanziaria, amministrativa e polizia locale, conseguenti alla collaborazione del suddetto personale in tali aree;
  - Vengano individuati appositi incentivi per favorire progetti specifici per il personale sino all'importo di €. 7.300;
- 4) Di autorizzare la delegazione di parte pubblica a dare corso alla contrattazione decentrata integrativa ai fini della definizione della stessa.

- 5) Di prevedere che, nel rispetto dei limiti complessivi di spesa di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs n. 75/2017 e fatto salvo quanto previsto dall' art. 3 comma 2 del D. L. n. 80/2021 sopra richiamato, in sede di riconoscimento della retribuzione di risultato dei responsabili di servizio, possa essere riconosciuto ai singoli responsabili un importo per tale retribuzione fino al 35% della indennità di posizione, in presenza di un riconosciuto impegno qualitativo e quantitativo fornito alla amministrazione per il perseguimento dei risultati conseguenti alle attività richiamate.
- 6) Di dichiarare il presente atto con successiva ed autonoma votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4<sup>a</sup> del D.Lgs. 267/2000 onde procedere con tempestività ai successivi adempimenti

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
Firmato digitalmente  
CARINI ALESSANDRO

**Il Segretario Comunale**  
Firmato digitalmente  
Dr. MICHELE REGIS MILANO